



Titolo

DOVERI GENERALI DI COMPORTAMENTO E RISERVATEZZA - OBBLIGO DI PRESENTAZIONE INNANZI AGLI ORGANI GIUSTIZIA SPORTIVA - RATIO

Descrizione

Ai sensi dell'art. 22 CGS "Ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1 se convocati, è fatto obbligo di presentarsi innanzi agli organi di giustizia sportiva." La ratio della disposizione – diretta a garantire la leale partecipazione agli incumbenti istruttori delle autorità inquirenti da parte di tutti coloro che, all'epoca dei fatti, risultano aver rivestito qualifiche rilevanti ai fini dell'ordinamento sportivo - risiede nell'esigenza, in mancanza di mezzi coercitivi, di evitare che soggetti che siano a conoscenza di fatti e comportamenti rilevanti per l'ordinamento federale si sottraggano alle convocazioni della Procura federale, per evitare l'adozione di sanzioni disciplinari. E pertanto la stessa sottrazione alla convocazione, costituendo violazione di una specifica disposizione, può essere sanzionata.

Stagione Sportiva

2023-2024

Numero

n. 8/CFA/2023-2024/L

Presidente

Torsello

Relatore

Torsello

Riferimenti normativi

art. 22, comma 1, CGS

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0008 CFA del 13 luglio 2023 (Procura Federale Interregionale/sig.ra Federica Maria De Feo e altri)